

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DIFESE D'UFFICIO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

visto l'art. 32 della Legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247),

visto il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante "Riordino della disciplina della difesa di ufficio", ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito Legge professionale forense),

visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio adottato nella seduta amministrativa del 12 luglio 2019 (di seguito chiamato Regolamento del CNF),

vista la propria delibera assunta in data 26.10.2023 di attribuzione alla commissione difese d'ufficio la facoltà di deliberare la cancellazione degli iscritti dall'elenco dei difensori d'ufficio,

ritiene necessario regolamentare il processo di decisione in merito alla cancellazione degli iscritti dall'elenco dei difensori d'ufficio e di comunicazione dei deliberata della commissione al CNF e, pertanto, delibera il seguente regolamento.

### **Art. 1 – La commissione**

La commissione difese d'ufficio, al fine dell'esercizio del potere di deliberare la cancellazione degli iscritti dall'elenco dei difensori d'ufficio deve essere necessariamente composta da almeno tre membri. Il/La referente è nominata dal Consiglio.

### **Art. 2 – Casi di delibera di cancellazione da parte della commissione**

La Commissione delibera la cancellazione a seguito di valutazione delle ipotesi di cui all'art. 10 del Regolamento del CNF.

### **Art. 3 – Procedimento di delibera di cancellazione**

1. Ricevuta dalla Segreteria dell'Ordine la comunicazione di richiesta di cancellazione inviata dall'iscritto ovvero verificata della perdita, in capo all'iscritto, delle condizioni di permanenza nell'elenco, la Commissione si riunisce senza ritardo, anche in maniera remota e senza formalità, e valuta la richiesta oppure la situazione dell'iscritto alla luce dei presupposti per la cancellazione di cui all'art. 10 Regolamento CNF.

2. La commissione redige il verbale dei lavori e adotta delibere con le stesse regole previste per la verbalizzazione dei lavori del Consiglio. Le delibere sono validamente assunte unicamente alla presenza di almeno tre componenti della commissione ai sensi dell'art. 32 della Legge professionale forense.

3. Le riunioni della commissione sono immediatamente verbalizzate. Il verbale contenente la delibera viene inviato dalla referente a mezzo PEO alla Segreteria dell'Ordine ed al/alla Presidente.

4. La Segreteria procederà agli adempimenti necessari per comunicare la delibera di cancellazione al CNF tramite piattaforma Lextel (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>) e così formalizzare la cancellazione dell'iscritto. La Segreteria provvederà ad archiviare tutte le delibere numerandole in maniera consecutiva su base cronologica ed a conservarle ai sensi di legge.

### **Art. 4 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine**

Il/La referente di cui all'art. 1 ha l'obbligo di relazionare periodicamente in Consiglio in merito alle delibere che la Commissione assume.